

ATTO N. DD 5698

DEL 06/11/2021

Rep. di struttura DD-TA0 N. 313

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Impianto sperimentale di recupero rifiuti speciali pericolosi costituiti da scorie saline nell’area ex Demonte”
Comune: Piscina
Proponente: Altes s.r.l.s.
Improcedibilità dell’istanza
Chiusura dell’istruttoria ed archiviazione della pratica

Premesso che:

In data 26/10/2020 la Società ALTES s.r.l.s. con sede legale in Torino – Via Ettore de Sonnaz n. 10 e Partita IVA n. 12211600015 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “*Impianto sperimentale di recupero rifiuti speciali pericolosi costituiti da scorie saline nell’area ex Demonte*” da realizzarsi nel Comune di Piscina, in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 bis dell’Allegato B2 “*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”.

Sempre in data 21/10/2020, per il medesimo progetto, il proponente ha presentato ai sensi dell’art 211 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. istanza per attività di ricerca/sperimentazione.

Con nota prot. n. 76615 del 28/10/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie tecniche relative ai due procedimenti sono state integrate in un’unica Conferenza dei Servizi coordinata dalla Direzione Rifiuti,

Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi Rifiuti competente del procedimento ex art. 211.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico.

In data 10/12/2020 si è svolta in via telematica la prima seduta di Conferenza dei Servizi convocata con nota prot. n. 85119 del 18/11/2020 dalla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi Rifiuti.

Con nota prot. n. 4398 del 18/01/2021, in relazione alle risultanze emerse in sede istruttoria durante lo svolgimento della conferenza dei servizi del 10/12/2020, sono state richieste integrazioni alla documentazione fornita in allegato alle istanze presentate in data 26/10/2020 assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle stesse; al contempo si confermava, come già comunicato in sede di conferenza dei servizi, la sospensione dei tempi dei procedimenti in attesa del ricevimento della documentazione richiesta.

La Società proponente in data 22/02/2021 richiedeva una proroga di 60 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. Con nota prot. n. 29693 del 10/03/2021 della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi Rifiuti è stata concessa la proroga richiesta.

La Società proponente in data 23/04/2021 richiedeva una proroga di ulteriori 30 giorni dei termini assegnati per la presentazione della documentazione integrativa. Con nota prot. n. 45443 del 26/04/2021 della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi Rifiuti è stata concessa l'ulteriore proroga richiesta.

La Società proponente in data 30/05/2021 ha consegnato la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 4398 del 18/01/2021.

In data 30/07/2021 si è svolta in via telematica la seconda seduta di Conferenza dei Servizi convocata con nota prot. n. 68204 del 23/06/2021 dalla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi Rifiuti.

A seguito delle risultanze emerse in sede istruttoria e durante lo svolgimento della conferenza dei servizi del 30/07/2021, con nota prot. n. 97903 del 21/09/2021, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., è stata trasmessa in relazione alla procedura verifica di VIA "*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*" assegnando al proponente termine di legge pari a dieci giorni al fine di consentire al proponente l'esercizio del diritto di presentare proprie osservazioni.

Anche la Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi Rifiuti, con nota prot. n. 96891 del 17/09/2021, per propria competenza in relazione all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione sperimentale ex art. 211 del D.Lgs 152/06, ha provveduto ad effettuare comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.

Nei termini di legge assegnati il Proponente in data 02/10/2021 ha trasmesso le proprie osservazioni senza apportare tuttavia alcun elemento di novità rispetto a quanto valutato.

Rilevato che:

Il progetto presentato prevede il recupero (attività R4) delle scorie saline da forno rotativo per alluminio secondario (codice CER 100308*) stoccate all'interno del sito ex DEMONTE nel Comune di Piscina in Via Fornaci n. 21, ad oggi in stato di semi abbandono, attraverso un processo di ricerca/sperimentazione da autorizzarsi ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dopo aver acquisito la licenza d'uso di un brevetto (domanda numero 102019000022584 del 29.11.19, titolo "*Procedimento per il trattamento di scorie contenenti alluminio e/o di materiali alluminosi*"), la Società proponente intende sviluppare il processo industriale e poter poi avviare l'attività di recupero a favore di altri siti con il problema di scorie in abbandono e di fonderie e raffinatori (smelters), produttori di leghe di alluminio secondario e conseguentemente di scorie.

Nel sito sono attualmente presenti circa 2.000 t di scorie saline; la capacità di trattamento si attesterebbe ad una capacità di lavoro non superiori alle 5 t/g prevista dalla normativa di attività sperimentale. Per allontanare tutta la quantità presente di scorie presenti nel sito il processo di recupero potrebbe quindi durare qualche anno, idealmente in un periodo compreso tra i due ed i tre anni.

Non è previsto il ritiro di rifiuti dall'esterno; l'unico obiettivo è la rimozione delle scorie presenti nel sito.

Il processo sperimentale, in estrema sintesi, si può così riassumere:

Fase 1

- macinazione primaria (frantoio primario ad urto sgrossatore)
- macinazione secondaria e separazione a secco di alluminio metallico, del ferro ed altri metalli (mulino secondario a martelli e ad asse verticale, vibrovaglio e separatore elettromagnetico)

Fase 2

- dissalazione ad umido (miscelatore di dissoluzione)
- filtropressatura e separazione salamoia da inerti insolubili;
- produzione ipoclorito di sodio dalla salamoia (processo galvanico)
- trattamento del residuo alluminoso (miscelazione con acido solforico) e filtrazione con ottenimento refrattari e solfato di alluminio + eventuali altri metalli (Ni, Zn, Cu, Sn)

Considerato che:

Il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti 2006 (PPGR 2006), approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 367482 del 28/11/2006, prevede che nella fase di localizzazione degli impianti gestione rifiuti si applichino criteri che hanno valenza di vincolo assoluto (fattori escludenti) e si individuino quei criteri che possono eventualmente condizionare la scelta o costituire un'opportunità di localizzazione degli impianti, cioè i fattori penalizzanti e i fattori preferenziali.

L'intervento proposto si inquadra al punto 4.3.4. "*Localizzazione di impianti di trattamento termico, trattamento di rifiuti industriali e a tecnologia complessa*" che evidenzia come "fattore escludente", tra gli altri, una fascia di rispetto minima di 500 m da aree residenziali (nuclei e centri abitati) individuate da PRGC ai fini della protezione della popolazione dalle molestie.

Nel caso in questione, trovandosi il sito oggetto dell'intervento ad una distanza inferiore ai 500 m da aree residenziali perimetrate da PRGC, si rileva pertanto la presenza di un fattore escludente con valenza di

vincolo assoluto alla realizzazione di impianti come quello proposto.

L'orientamento degli Uffici, trattandosi di un'attività sperimentale e limitata nel tempo finalizzata esclusivamente all'allontanamento dei rifiuti presenti nell'area "Ex Demonte", è stato quello di ritenere che l'attività di ricerca e sperimentazione proposta potesse comunque essere autorizzata, in deroga ai criteri individuati dal PPGR 2006, solo a fronte di opportune garanzie di tutela dal punto di vista ambientale e della sicurezza del processo ai fini della protezione della popolazione dalle molestie.

La competente Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, a seguito della già citata nota prot. n. 96891 del 17/09/2021 di comunicazione di motivi ostativi con la quale si evidenziava al proponente l'assenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e sperimentazione ex art. 211 del D. Lgs. 152/2006, con DD. n. 5595 del 02/11/2021 ha assunto il provvedimento di diniego dell'istanza ex art. 211 del D. Lgs. 152/2006; nel corso dell'istruttoria, anche a seguito delle integrazioni presentate, è emerso infatti che molte delle problematiche affrontate non sono state risolte, sia per quanto riguarda le emissioni in atmosfera sia per quanto riguarda la gestione rifiuti, non potendo pertanto ritenere compiutamente definita la progettazione dell'intervento, nonché la gestione dello stesso.

La mancanza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e sperimentazione, considerando soprattutto l'indeterminatezza della progettazione sebbene oggetto di specifiche richieste di integrazioni ed approfondimenti, non offre pertanto le opportune garanzie in materia di sicurezza e di tutela e protezione nei confronti dei recettori presenti nelle aree residenziali limitrofe da qualsivoglia tipologia di molestia; come evidenziato nella DD. n. 5595 del 02/11/2021 dalla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi *"Solo la puntuale definizione di volumi e caratteristiche tecniche rende possibile infatti la valutazione dei presidi posti in essere al fine di contenere le interazioni del processo con l'ambiente di lavoro ed esterno e, conseguentemente, approntare un corrispondente quadro di condizioni. In particolare, si evidenziano i sistemi di trattamento delle polveri, degli effluenti gassosi che si generano dalla fase 1, soprattutto, dalla fase 2 dove avvengono processi chimici che, come da esperienza consolidata, possono generare gas anche esplosivi, a determinate concentrazioni e condizioni"*.

Ritenuto che:

Allo stato attuale non esistono i presupposti e le condizioni per poter derogare ad un fattore escludente con valenza di vincolo assoluto come previsto dal PPGR 2006 ovvero una fascia di rispetto minima di 500 m da aree residenziali (nuclei e centri abitati) individuate da PRGC ai fini della protezione della popolazione dalle molestie.

Non sia possibile considerare separatamente la valutazione ambientale da una verifica delle condizioni di autorizzabilità del progetto stesso, definite dalle norme di programmazione di settore, e pertanto di dover rigettare l'istanza di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA in esame.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, per quanto di propria competenza:

1) di dichiarare l'improcedibilità dell'istanza di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA presentata in data 26/10/2020 dalla Società ALTES s.r.l.s. con sede legale in Torino – Via Ettore de Sonnaz n. 10 e Partita IVA n. 12211600015 - relativamente al progetto di *“Impianto sperimentale di recupero rifiuti speciali pericolosi costituiti da scorie saline nell'area ex Demonte”*.

2) di disporre pertanto la chiusura dell'istruttoria interdisciplinare **fase di Verifica ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 10 della l.r. 40/1998 e s.m.i.**, nonché l'interruzione di ogni termine ad essa correlata, e l'archiviazione della pratica.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 06/11/2021

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Claudio Coffano

